



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 83/18**  
Lussemburgo, 7 giugno 2018

Sentenza nella causa C-44/17  
Scotch Whisky Association/Michael Klotz

**Per determinare la sussistenza di una «evocazione» vietata dal diritto dell'Unione, il giudice nazionale deve verificare se, in presenza di un prodotto simile recante la denominazione «Glen», al consumatore venga direttamente in mente l'indicazione geografica registrata «Scotch Whisky»,**

*Non è sufficiente che la denominazione possa suscitare, nella mente del consumatore interessato, una qualsivoglia associazione d'idee con l'indicazione protetta o con la zona geografica di cui trattasi*

Il sig. Michael Klotz commercializza un whisky recante la denominazione «Glen Buchenbach», prodotto da una distilleria situata a Berglen nella valle di Buchenbach in Svevia (Germania). L'etichetta apposta sulle bottiglie contiene, in particolare, le seguenti informazioni: «Waldhornbrennerei [distilleria Waldhorn], Glen Buchenbach, Swabian Single Malt Whisky [whisky single malt della Svevia], Deutsches Erzeugnis [prodotto tedesco], Hergestellt in den Berglen [fatto a Berglen]».

Scotch Whisky Association, che ha lo scopo di promuovere gli interessi dell'industria del whisky scozzese, ritiene che l'uso del termine «Glen» per il whisky tedesco in questione leda l'indicazione geografica registrata «Scotch Whisky». Infatti, malgrado le altre menzioni contenute nell'etichetta, il termine «Glen» potrebbe spingere i consumatori a stabilire un nesso inopportuno con tale indicazione geografica registrata e, pertanto, indurli in errore in merito all'origine del whisky in questione. Scotch Whisky Association ha quindi adito il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo, Germania) affinché quest'ultimo ordini al sig. Klotz di cessare di utilizzare la denominazione «Glen Buchenbach» per questo whisky.

È in tale contesto che il Landgericht Hamburg chiede alla Corte di giustizia di interpretare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle indicazioni geografiche registrate applicabile agli alcolici<sup>1</sup>.

Nella sua sentenza odierna, la Corte afferma, **in primo luogo**, che, dalla lettera, dal contesto e dalla finalità del regolamento, risulta che, **per accertare l'esistenza di un «impiego commerciale indiretto» di un'indicazione geografica registrata, occorre che l'elemento controverso sia utilizzato in una forma che sia identica a tale indicazione, oppure simile dal punto di vista fonetico e/o visivo**. Non è dunque sufficiente che detto elemento possa suscitare, nella mente del pubblico di riferimento, una qualsivoglia associazione con l'indicazione o con la relativa zona geografica.

**In secondo luogo, la Corte dichiara che il criterio determinante per accertare l'esistenza di un'«evocazione» dell'indicazione geografica protetta è quello di valutare se un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza del nome di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione in questione. Spetta al giudice**

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16).

nazionale valutare tale circostanza tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di un'indicazione geografica protetta nella denominazione controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale indicazione, o ancora di una somiglianza concettuale tra la denominazione e l'indicazione. **Ai fini di detta valutazione, non occorre tener conto del contesto in cui si inserisce l'elemento controverso e, in particolare, del fatto che quest'ultimo sia corredato da una precisazione circa la vera origine del prodotto di cui trattasi.**

Di conseguenza, nel caso di specie, **spetterà al giudice nazionale verificare se un consumatore europeo medio abbia direttamente in mente l'indicazione geografica protetta «Scotch Whisky» quando si trova in presenza di un prodotto simile recante la denominazione «Glen».**

Invece, non è sufficiente che l'elemento controverso del segno in questione susciti nella mente del pubblico di riferimento una qualsivoglia associazione con l'indicazione geografica protetta o con la relativa zona geografica. Una simile interpretazione della nozione di «evocazione» rimetterebbe in discussione l'obiettivo del regolamento, che è di «assicurare un'impostazione più sistematica nella normativa [in materia di bevande alcoliche]».

Infine, **in terzo luogo, la Corte dichiara che, per accertare l'esistenza di una «indicazione falsa o ingannevole», vietata dal regolamento, non occorre tener conto del contesto nel quale l'elemento controverso è utilizzato.** La realizzazione degli obiettivi del regolamento, in particolare la protezione delle indicazioni geografiche registrate nell'interesse dei consumatori nonché degli operatori economici che sopportano costi più elevati per garantire la qualità dei prodotti, sarebbe messa a repentaglio se detta protezione potesse essere limitata dal fatto che, accanto ad un'indicazione falsa o ingannevole, compaiano informazioni complementari.